



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 006

del 03/03/2015

Registro Gen. 30

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Rinnovo polizze assicurative RCA per i mezzi comunali.
Determina a contrarre ed impegno spesa.

CIG Z101345311

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 16 del 03/06/2014, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 24/10/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 4 del 15/01/2015, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2015, è stato prorogato il PEG 2014 ed assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTO l'art. 163, c.3 del TUEL n. 267/2000, con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2015;

PREMESSO che:

- 1) Il Comune ha in dotazione i seguenti mezzi:
 - a) FIAT PUNTO targata CC589HL la cui polizza è scaduta alle ore 24 del 15/02/2014;
 - b) SCUOLABUS targato DM984VE la cui polizza RCA n° è scaduta alle ore 24 del 15/02/2014;
 - c) MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (DURSO) adibito alla raccolta e Targata AE E851 la cui polizza è scaduta alle ore 24 del 28/02/2014;
- 2) Si rende necessario provvedere al rinnovo di dette polizze;
- 3) in base all'art. 33 del D.Lgs 163/2006 3 smi:
 - a) Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
 - b) Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
 - c) Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'[articolo 32, comma 1, lettere b\), c\), f\)](#), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
 - d) 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. *(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014)*

VISTA la delibera della G.C. n° 1 del 15/01/2015, esecutiva, ad oggetto "Adesione all'Associazione ASMEL" ed approvato l'accordo consortile tra il comune di Canolo e l'Asmel per la Centrale Unica di committenza;

PRESO ATTO che:

- a) il suddetto accordo consortile consente di poter espletare le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, senza oneri a carico delle Amministrazioni aderenti, e nel contempo lascia alle stesse il pieno controllo delle fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell'autonomia locale;
- b) è stata effettuata un'indagine di mercato sul M.E.P.A. e che non è stato possibile individuare la fornitura richiesta, onde poterne utilizzare i relativi parametri di prezzo e qualità, e, pertanto, gli elementi di comparazione si basano su presupposti diversi;

VISTO il D.L.gs. 163/06 ed in particolare l'art. 125 comma 1 lett.b) e il comma 11, che testualmente prevede: "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. *Per servizi o forniture inferiori a 40.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.*";

VISTO il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, Servizi e Forniture, approvato con deliberazione del C.C. n° 39 del 30/10/2009 con modificazioni ed integrazioni approvati con delibera del CC n° 3 del 23/03/2012;

PRESO ATTO che l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- 1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- 2) l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
- 3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSTATATO che il servizio di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, nonché in conformità al D.lgs. n.163/06 e al D.P.R. 207/2010;

RITENUTO dover procedere, ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., all'affidamento della fornitura de quo mediante procedura di cottimo fiduciario, utilizzando la piattaforma ASMECOMM della Centrale di Committenza "Asmel Consortile Soc.Cons. a.r.l.", per l'individuazione delle ditte iscritte al relativo Albo fornitori;

VISTA la richiesta di preventivo del 17/02/2015 prot. 436 trasmessa per PEC tramite la piattaforma ASMECOMM della Centrale di Committenza "Asmel Consortile Soc.Cons. a.r.l." per il rinnovo di dette polizze, alla ditta *Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa di Roccella Ionica Cod. fiscale e P.IVA 02583580804*;

VISTA l'offerta presentata dalla su indicata ditta, pervenuta in data 19/02/2015, acquista agli atti del Comune in pari data al prot. 461, integrata con nota pervenuta in data 03/03/2015 prot. 575 da cui risulta, per ciascun mezzo, il seguente premio assicurativo annuo di:

- a) € 1.049,09 per FIAT PUNTO targata CC589HL;
- b) € 2.304,09 per SCUOLABUS targato DM984VE;
- c) € 607,18 per MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (DURSO) adibito alla raccolta targata AE E851;

RITENUTA l'offerta della su indicata Ditta congrua,

ACCERTATO che la su indicata spesa sarà impegnata ai seguenti capitoli:

- a) € 1.049,09 al CAP 468 del PEG redigendo Bilancio 2015;

- b) € 2.304,09 al CAP 656 del PEG redigendo Bilancio 2015;
- c) € 607,18 al CAP 1262 del PEG redigendo Bilancio 2015;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 80, c.1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 01/01/2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATO l'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale *"In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

CONSIDERATO che:

- 1) questo Ente è in esercizio provvisorio e gestione provvisoria,
- 2) detta spesa, indispensabile ed indifferibile, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi così per come previsto dall'ultimo periodo dell'art 163 del DPR 267/2000 e smi;

VISTO l'art. 183 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000 e smi;

VISTA la richiesta di DURC, prot n° 34124892 del 19/02/2015 CIP n° 20151848380714 effettuata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale per accertare de la Ditta risulta in regola con i contributi assicurativi e previdenziali;

VISTI gli artt. 107, 183 del T.U.E.L. n° 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1 - Di DARE ATTO che le premesse in narrativa evidenziate fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2 - Di APPROVARE:

- a) il preventivo trasmesso Agenzia Coluccio Assicurazioni s.a.s. di Coluccio Francesco & C., acquisito al protocollo del comune in data 19/02/2015 al prot. n° 461, da cui si evince che i premi delle polizze per i mezzi suindicati ammontano complessivamente ad € 3.934,26;
- b) la somma aggiuntiva di € 9,00 per spese di bonifico;

- 3 - Di IMPEGNARE la su indicata spesa ai seguenti Capitoli:
 - a) € 1.049,09 al CAP 468 del PEG redigendo Bilancio 2015;
 - b) € 2.304,09 al CAP 656 del PEG redigendo Bilancio 2015;
 - c) € 607,18 al CAP 1262 del PEG redigendo Bilancio 2015;

- 4 - Di LIQUIDARE la somma complessiva di € 3.960,36 con successivo atto una volta acquisito il DURC da cui si evince che la Ditta è in regola;

- 5 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

- 6 - Di DARE ATTO che:
 - a) il responsabile del procedimento è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
 - b) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,

- 7 - Di TRASMETTERE copia della presente al:
 - a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - b - responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
